



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dr. Giovanni Armone, nella causa iscritta al n. 30285/2011 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'udienza del 24 ottobre 2012, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:45, assenti le parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

T R A

UNIVERSITA'

in persona del Rettore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

opponente

E

INPGI

in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in VIA NIZZA 35 ROMA, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno del Vecchio in virtù di procura a margine del decreto opposto;

opposto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 24 agosto 2011, l'UNIVERSITA' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5897/2011, notificato il 30 luglio 2011, con cui il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento della somma di € 30.260,12 in favore dell'INPGI, a



titolo di contributi assicurativi dovuti e non versati, nonché sanzioni civili, relativi al rapporto di lavoro intercorso tra la stessa Università e il sig. [REDACTED].

2. Sostiene anzitutto l'opponente che l'INPGI non era abilitata a chiedere, nelle forme del ricorso per ingiunzione, la condanna della società opponente al pagamento dei contributi, mancando la prova certa, anteriore all'introduzione del ricorso medesimo, che il rapporto di lavoro dedotto fosse di carattere subordinato; in ogni caso, contesta nel merito tale ultima qualità e dunque la debenza dei contributi.
3. Si è costituito in giudizio l'INPGI, contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto opposto.
4. L'opposizione è infondata e deve essere pertanto rigettata.
5. In via preliminare, devono essere richiamati alcuni orientamenti giurisprudenziali.
6. Il primo attiene alla distribuzione dell'onere della prova nelle controversie instaurate dagli enti previdenziali per il recupero di contributi non versati, nelle forme del procedimento per ingiunzione: l'onere di dimostrare la natura subordinata del rapporto lavorativo grava sull'opposto, il quale esercita una pretesa e riveste dunque la posizione di attore in senso sostanziale (v. Cass. 28 luglio 2009, n. 17494, 22 aprile 2004, n. 7688; più in generale, v. poi anche Cass. 10 settembre 2010, n. 19354 che ha affermato tale principio, a proposito dell'azione di accertamento negativo promossa dall'editore nei confronti dell'Inpgi).
7. Tale principio, ovviamente valevole anche nella presente controversia, non consente tuttavia sol per questo di invalidare il decreto opposto, giacché *"l'opposizione a decreto ingiuntivo investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni contro di essa proposte, anche se il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dai casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova, sì che lo stesso giudice può dichiarare la nullità del decreto solo nei casi in cui, per difetto di competenza dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o per difetto di altri presupposti processuali, cioè per inderogabili ed ostative ragioni pregiudiziali, manchi la possibilità di emettere una pronuncia di merito nei*



confronti dell'opponente e dell'opposto" (V. Cass. 22 marzo 2001, n. 4121, Cass. 26 aprile 1993, n. 4857 e altre).

8. Ne consegue che la decisione sulla pretesa creditoria dovrà essere condotta alla luce della complessiva istruttoria, condotta secondo la ripartizione sopra descritta, ma senza la possibilità di dichiarare nullo il decreto opposto.
9. Passando al merito, è incontestato che il signor [REDACTED] sia stato, nel periodo dal 16 dicembre 2005 al 31 maggio 2010, lavoratore dipendente dell'Università opponente e che lo stesso fosse iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.
10. La prima circostanza è riconosciuta dalla stessa opponente, la quale fa rilevare, sia pure per escludere la natura giornalistica della sua attività, che il [REDACTED] "è stato assunto dall'Ateneo con decorrenza 16. 12. 2005 all'esito di concorso pubblico per la copertura di posti di categoria C1 area amministrativa" (vedi pagina 3 dell'opposizione).
11. La seconda circostanza è documentata e comunque incontestata.
12. Sostiene tuttavia l'opponente che il [REDACTED], assunto con la qualifica sopraindicata, è stato assegnato all'ufficio rettorato per le esigenze connesse all'attività lavorativa dell'ufficio stesso, ma non ha mai visto conferiti nei suoi confronti incarichi di addetto stampa, né gli sono state richieste attività riconducibili all'attività professionale giornalistica. L'Università non nega che il [REDACTED] abbia inteso qualificare la propria prestazione come "addetto stampa" per un breve periodo, ma afferma che ciò è avvenuto di iniziativa del [REDACTED] stesso e che tale condotta è stata immediatamente contestata dall'Università.
13. In realtà, l'istruttoria svolta ha dimostrato che il ruolo del [REDACTED] presso il rettorato era effettivamente quello di addetto all'ufficio comunicazione e comunque che egli svolgeva attività giornalistica. Si veda ad esempio quanto riferito dalla teste [REDACTED], dipendente dell'Università circa dal 2006 e attuale responsabile della gestione del sito Internet: "è vero che il [REDACTED] svolgeva l'attività descritta al punto due B della memoria difensiva, pagina 11, redigendo egli comunicati stampa, organizzando e partecipando a conferenze stampa, realizzando la rassegna stampa, curando i rapporti con gli organi di



informazione, aggiornando il sito Internet dell'Ateneo, supportando il giornalista incaricato della redazione dell'inserito dell'Università, supportando l'organizzazione delle manifestazioni istituzionali sotto il profilo comunicativo e informativo"; analogamente, si veda quanto dichiarato dal teste [redacted], giornalista locale, il quale ha dichiarato: "nel periodo in cui ho lavorato per video [redacted] il [redacted] costituiva il punto di riferimento per noi giornalisti e so che era addetto stampa: in tale veste, curava i rapporti con gli organi di informazione, ci accoglieva alle conferenze stampa, inviava i comunicati stampa".

14. Tali deposizioni sono poi asseverate dai documenti prodotti agli atti.

Oltre ai numerosi comunicati stampa prodotti dall'Inpgi, in cui il [redacted] appariva, su carta intestata dell'Università, come referente dell'ufficio comunicazione e relazioni istituzionali del rettorato, si veda la copiosa corrispondenza di posta elettronica dello stesso [redacted] con la responsabile dell'ufficio rettorato e con persone interne ed esterne all'ateneo, in cui il [redacted] discuteva delle modalità di comunicazione all'esterno di notizie relative all'università o veniva contattato da professori affinché il loro curriculum o notizie a loro relative venissero diffuse sul sito Internet istituzionale. In particolare, si vede il messaggio di posta elettronica del 14 gennaio 2008 in cui la responsabile dell'ufficio rettorato, [redacted], dà il via libera al [redacted] per la pubblicazione di un file, denominato "rubrica rettorato", in cui lo stesso [redacted] risulta membro dell'ufficio comunicazione e relazioni istituzionali. Tali documenti, in alcun modo contestati da parte opponente, confermano che l'attività del [redacted] fosse da qualificare giornalistica.

15. Come più volte ricordato dalla Corte di cassazione, con orientamento che il tribunale condivide e fa proprio, "costituisce attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla l. 3 febbraio 1963 n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso,



con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo" (Cass. civ., sez. lav., 29-08-2011, n. 17723). Nella specie, ricorrono sia il contributo creativo che la funzionalità dell'attività svolta alla diffusione della conoscenza. La teste Foresti ha dichiarato che "il [redacted] curava l'intero processo di rielaborazione e diffusione delle notizie relative all'Università", in particolare attraverso i comunicati stampa, l'aggiornamento del sito e le conferenze stampa. Si tratta in tutti i tre casi di un contributo che, pur non di eccezionale rilevanza, consisteva nel descrivere con propri concetti e proprie parole le iniziative dell'Università, operando dunque una mediazione tra la Ateneo e il pubblico. Non ha rilevanza il fatto che alcune (ma non tutte le) attività implicassero un contatto solo con altri giornalisti. La diffusione delle notizie non cambia natura perché avviene in via mediata. I comunicati stampa e le conferenze stampa costituiscono infatti la forma tipica e prevalente con cui gli enti istituzionali e i soggetti collettivi comunicano all'esterno e richiedono dunque la professionalità di un giornalista, ancorché essa non si manifesti con l'indipendenza che caratterizza o dovrebbe caratterizzare altre tipologie di giornalista (si veda ad es. Cass. civ., sez. lav., 11-09-2003, n. 13375, che ha definito giornalistica l'attività di "una lavoratrice che curava le campagne di stampa per la promozione delle produzioni cinematografiche della datrice di lavoro, avvalendosi di un ampio margine di creatività nella concretizzazione della prestazione e nella scelta degli strumenti per realizzarla"). Lo dimostra del resto indirettamente la copiosa giurisprudenza di merito prodotta dall'Inpgi, in base alla quale è sicuramente giornalistica l'attività dell'addetto stampa di un ente pubblico, attività che non necessariamente si estrinseca nelle comuni forme giornalistiche della pubblicazione di notizie su periodici.

16. Non rileva in senso contrario il fatto che il [redacted] non fosse l'addetto stampa dell'Università e che l'ente lo abbia in un'occasione diffidato dal fregiarsi di tale titolo. Tale diffida può essere stata inviata per evitare l'acquisizione di una posizione non spettante o per evitare interferenze e sovrapposizioni con il ruolo del vero addetto stampa, finché vi è stato,



ma non esclude la natura giornalistica dell'attività svolta dal [redacted]. Anzi, proprio tale diffida contiene la conferma che il [redacted] faceva parte dell'ufficio comunicazione e relazioni istituzionali, pacificamente incaricato "di elaborare programmi di comunicazione e di orientamento interni all'università e monitorare e gestire il sito Web" (vedi la nota del 2 luglio 2004, che l'opponente stessa ha prodotto e che istituisce all'interno dell'ufficio rettorato l'unità denominata "informazione comunicazione dell'Università"). Quanto al valore di quest'ultimo documento, che effettivamente non menziona il [redacted], è agevole rilevare che esso risale a una data anteriore all'assunzione dello stesso e che dunque non può escludersi, come del resto dimostrato dagli altri documenti citati, che l'assegnazione del [redacted] sia avvenuta successivamente.

17. In senso contrario non possono assumere rilevanza né la circostanza che i comunicati stampa fossero firmati dal responsabile dell'ufficio rettorato, atteso che la test [redacted] ha dichiarato che la predisposizione del testo era curata dal [redacted] e quel che conta è l'apporto creativo effettivamente fornito, né il fatto che la pianta organica dell'Università da un certo punto in poi non prevedesse la figura dell'addetto stampa, dal momento che non è detto che all'interno di un ente pubblico funzioni giornalistiche debbano essere esercitate esclusivamente dall'addetto stampa.
18. Quanto alla natura subordinata del rapporto di lavoro del [redacted], non rileva la circostanza che egli fosse stato assunto con qualifica C1 area amministrativa e che le mansioni professionali individuati nel suo contratto di lavoro non avessero natura giornalistica. Se infatti è vero che la natura subordinata dell'attività giornalistica, come per qualsiasi altro lavoro, può essere accertata indipendentemente dalla qualificazione formale adottata nel contratto di lavoro, l'inquadramento del [redacted] nell'organico amministrativo dei lavoratori dipendenti dell'Università è elemento che semmai depone nel senso della subordinazione, non il contrario. Evidentemente l'Università ha voluto far ricorso a una risorsa interna, che era già a disposizione del responsabile dell'ufficio rettorato e per la quale la posizione di soggezione già sussisteva, ma l'istruttoria



svolta non lascia dubbi circa la natura giornalistica dell'attività a lui in concreto affidata.

19. Sui conteggi effettuati, parte opponente non ha mosso contestazioni e gli stessi appaiono in effetti corretti.

20. L'opposizione va in conclusione respinta e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato esecutivo.

21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'UNIVERSITA' DI [redacted] nei confronti di INPGI con ricorso depositato il 24 agosto 2011, nella causa iscritta al n. 30285/2011 R.G.A.C.:

a) rigetta l'opposizione, dichiarando l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 5897/2011;

b) condanna l'UNIVERSITA' DE [redacted] al pagamento delle spese processuali in favore dell'Inpgi, liquidandole in complessivi euro 4.500,00, oltre IVA e CPA.

Roma, 24 ottobre 2012

Il Giudice
Giovanni Armone

V° PER AUTENTICA
- 7 NOV. 2012
Roma, 7 NOV. 2012
Paola Cristofari

